

L'esercizio abusivo della professione sussiste anche in caso di occasionale compimento di un atto riservato

App. Milano, Sez. II, Pres. Est. Maiga, sent. 11.9.2015 (dep.16.9.2015)

È integrato il delitto di esercizio abusivo della professione di fisioterapista (art. 348 c.p.) anche qualora la condotta compiuta dall'agente, sprovvisto della necessaria abilitazione professionale, abbia carattere di occasionalità e sia stata compiuta seguendo correttamente le istruzioni impartite dal professionista abilitato (nella specie, la Corte ha ritenuto che configurasse il delitto di cui all'art. 348 c.p. il comportamento di un'impiegata che, dietro istruzioni telefoniche del fisioterapista abilitato, aveva personalmente programmato ed applicato ad un paziente una apparecchiatura laser con proprietà antinfiammatorie, il cui utilizzo è consentito soltanto a personale munito della necessaria abilitazione professionale). (1) (2)

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p., perché un fatto possa essere ritenuto di particolare tenuità occorre avere riguardo al fatto nella sua globalità storico-giuridica, apprezzandone l'incidenza antiggiuridica sulla base di tutti gli elementi che entrano nella componente dell'azione delittuosa, così da verificare che l'offesa arrecata non sia soltanto tenue, ma particolarmente tenue al punto da essere sostanzialmente irrilevante. (3)

(1) La maggioritaria giurisprudenza di legittimità ritiene che il delitto *de quo* rivesta natura istantanea, sì che è sufficiente per l'integrazione del reato anche il compimento di un solo atto tipico (cfr. da ultimo Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 24283 del 26.2.2015, *CED* 263905; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 11493 del 21.10.2013, *CED* 259490); significativa anche Cass. Pen., Sez. II, n. 43328 del 15.11.2011, *CED* 251376, secondo cui il reato di esercizio abusivo della professione costituisce reato solo eventualmente abituale; *contra* Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 7564 del 24.10.2005, *CED* 233682, che richiede invece il continuativo ed organizzato compimento di atti riservati ad una professione specifica per la consumazione del reato).

(2) Circa l'esatto compimento dell'atto riservato, si rinviene in risalente pronuncia di legittimità l'affermazione secondo cui il delitto è integrato

indipendentemente da eventuali profili di negligenza o imperizia da parte dell'agente, la cui ricorrenza è ininfluyente ai fini del perfezionamento del reato (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 8424 del 10.3-13.6.1989, *CED* 181547).

(3) Oltre alla giurisprudenza menzionata nel testo della pronuncia e mutuata dall'art. 648 cpv. c.p., che prevede circostanza attenuante speciale per i casi di particolare tenuità, si rammenta che l'art. 131 *bis* c.p. richiama, quali criteri per la verifica, il disposto dell'art. 133 c.p..